

Circolare n. 7 del 8 aprile 2026

A tutti i **Clienti**

Loro sedi

Lo “Studio di Consulenza Tributaria e Aziendale Cressoni Ghizzi Zeni”, attiva una rubrica denominata: **“Spazio aziende”**.

**“Spazio aziende”** è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.

Allegata alla presente troverete la scheda del mese di **aprile 2026**.

Cordiali Saluti.

Mantova, li 8 aprile 2026

Studio di Consulenza Tributaria e Aziendale  
Cressoni - Ghizzi – Zeni  
(dott. Massimiliano Ghizzi)



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)

T +39 0376 323177 F +39 0376 323179 [info@saconsultingsrl.it](mailto:info@saconsultingsrl.it) [www.saconsultingsrl.it](http://www.saconsultingsrl.it)

## *COMMENTI*

### **LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE”**

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 27.3.2026, n. 72 il DL n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale” contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” (in vigore dal 28.3.2026), di seguito esaminate.

#### **BASE IMPONIBILE IVA PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO**

La Finanziaria 2026 ha modificato l'art. 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/72 prevedendo che, a decorrere dall'1.1.2026, la base imponibile delle operazioni permutative e dazioni di pagamento è individuata “*dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, **determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni***”.

Ora, è previsto che la nuova disposizione è **applicabile alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati / rinnovati a decorrere dall'1.1.2026** (con clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi e senza rimborsi d'imposta).

Ne consegue che per i contratti stipulati fino al 31.12.2025 continua a trovare applicazione il (precedente) criterio del valore normale.

#### **RATEIZZAZIONE AVVIAMENTO NEGATIVO CESSIONE D'AZIENDA**

Per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali, in caso di cessione d'azienda / ramo d'azienda **l'avviamento negativo concorre alla formazione del reddito / VAP in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 4 successivi**.

La rateizzazione è **applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024**.

#### **CONTRIBUTO IMPORTAZIONI INFERIORI A €150**

La Finanziaria 2026 ha introdotto, nel rispetto dalla normativa UE in materia doganale e fiscale, un **contributo (pari a €2) alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle importazioni di modico valore (non superiore a €150)**.

Ora, è previsto che il contributo in esame **non è applicabile** alle spedizioni di beni **importati fino al 30.6.2026**.

#### **RITENUTA D'ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI**

Con la modifica del comma 5 dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73 la Finanziaria 2026 ha previsto, **a decorrere dall'1.3.2026**, a seguito della soppressione dello specifico esonero, l'assoggettamento alla ritenuta a titolo d'acconto del 23% delle provvigioni percepite:

- dalle **agenzie di viaggio e turismo**;
- dagli **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei**, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell'esercizio dell'attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti / terzi.

L'operatività della nuova disposizione è stata ora **prorogata all'1.5.2026**.



## IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Nell'ambito della Finanziaria 2026 il Legislatore ha riproposto a favore delle imprese, in luogo del credito d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0", l'iper ammortamento per gli investimenti in:

- beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
- beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

- effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l'investimento sia "effettuato", ai sensi dell'art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di "prenotazione" con effettuazione in data successiva);
- in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Ora, con la modifica del comma 142 dell'art. 1, Legge n. 199/2025, è stato **soppresso il vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE / SEE.**

## "NUOVO" CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" 2026

A favore delle imprese che:

- **hanno presentato la comunicazione preventiva** prevista dall'art. 38, comma 10, DL n. 19/2024 per accedere all'agevolazione "Transizione 5.0";
- hanno ricevuto dal GSE la **conferma** che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024;
- non hanno potuto accedere al credito d'imposta a causa dell'esaurimento delle risorse;

è previsto un **nuovo contributo**, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 35% dell'ammontare richiesto** nella predetta comunicazione, aumentato delle **spese sostenute per gli obblighi di certificazione** (l'agevolazione è concessa nel limite complessivo di €537 milioni).



Come desumibile dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 27.3.2026, n. 166 il Governo intende "*valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili*".

Merita evidenziare che in risposta all'Interrogazione parlamentare 1.4.2026, n. 3-02582, il MiMiT ha recentemente annunciato la disponibilità di ulteriori €200 milioni destinati alle imprese che hanno presentato la domanda di accesso al credito d'imposta dal 7.11.2025.

**Entro il 30.4.2026**, il GSE comunica alle imprese il credito effettivamente utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline). Ai fini della compensazione:
  - **non è applicabile il limite** pari a:
    - €2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    - €250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  - **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a €1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;



- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

### RITENUTA PREMI ATLETI DILETTANTI

---

Per i **premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28.3 al 31.12.2026** è fissata una **soglia di esenzione della ritenuta alla fonte** di cui all'art. 30, DPR n. 600/73 pari a **€300 complessivi**.

In caso di superamento della soglia le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.

### RIPRISTINO REGIME DI TASSAZIONE DIVIDENDI / PLUSVALENZE SOCIETÀ DI PERSONE / CAPITALI

---

Con la modifica degli artt. 58, 59, 87 e 89, TUIR e l'abrogazione dei commi da 51 a 55 dell'art. 1, Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, sono **ripristinati**:

- il regime di tassazione dei **dividendi**;
  - il regime di tassazione delle **partecipazioni** (PEX);
- applicabile fino al 2025 dalle società di persone / capitali.

In sintesi, sono soppresse le condizioni / requisiti introdotti dalla Finanziaria 2026 (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore non inferiore a €500.000), per l'applicazione:

- dell'esenzione (41,86% / 95%) della tassazione dei dividendi percepiti da società di persone / capitali;
- dell'esenzione (41,86% / 95%) della tassazione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni da società di persone / capitali.

Sono state ripristinate inoltre le condizioni / requisiti di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73 relativi all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti a decorrere dall'1.1.2026.

### IMPOSTA DI BOLLO C/C SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

---

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** è previsto l'aumento **da €100 a €118 dell'imposta di bollo sui c/c emessi dal 28.3.2026** (per le persone fisiche l'imposta rimane fissata a €34,20).



# SCADENZARIO

Mese di Aprile

## Venerdì 10 aprile

**5% 2026  
ADEMPIMENTI BENEFICIARI**

Invio telematico della domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5%, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 /REDDITI 2026, da parte degli ETS / associazioni sportive dilettantistiche che non risultano già iscritte nel relativo elenco "permanente".

**COMUNICAZIONE 2025  
"OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO"  
SOGGETTI MENSILI**

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2025 a persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto / soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 5.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.

## Mercoledì 15 aprile

**CPB 2025-2026  
SANATORIA 2019-2023**

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell'1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine di beneficiare della sanatoria 2019-2023

## Giovedì 16 aprile

**IVA  
LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.

**IRPEF  
RITENUTE ALLA FONTE  
REDDITI DI LAVORO  
DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

**IRPEF  
RITENUTE ALLA FONTE  
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

**IRPEF  
RITENUTE ALLA FONTE  
DIVIDENDI**

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:

- partecipazioni non qualificate;
- partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2017 deliberati dal 2023 / prodotti dal 2018.

**RITENUTE ALLA FONTE  
CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

**MOD. F24/770**

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:

- su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- su redditi di lavoro autonomo;
- dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera;

con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770.  
Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2025 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2027.



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.

<b>Lunedì 20 aprile</b>	
<b>BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2024</b>	Invio telematico al Dipartimento per lo Sport della comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 10.8-15.11.2024 da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
<b>COLLEGAMENTO RT-POS</b>	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS già in uso all'1.1.2026 / attivati nel mese di gennaio, tramite la procedura web disponibile sul portale " <i>Fatture e Corrispettivi</i> " del sito Internet dell'Agenzia.
<b>COMUNICAZIONE 2025 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2025 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto / soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 5.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.



<b>Lunedì 27 aprile</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali).

<b>Giovedì 30 aprile</b>	
<b>IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2025</b>	Versamento dell'imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2025, tenuti in formato elettronico, ovvero conservazione sostitutiva entro il 31.1.2027.
<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>MOD. 730/2026 PRECOMPILATO</b>	Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2026 precompilato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS;</li> <li>• tramite il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.</li> </ul>
<b>MOD. IVA 2026</b>	Invio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato della dichiarazione IVA relativa al 2025.
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. IVA TR per il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane della domanda relativa al primo trimestre per il rimborso / utilizzo in compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.



<b>MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2025 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
<b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI</b>	Versamento del contributo annuale (€25) da parte degli iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012.
<b>IVA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE REGIME FRANCHIGIA UE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione del primo trimestre relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati UE.
<b>ROTTAMAZIONE-QUINQUIES</b>	Presentazione all'Agenzia delle Entrate - riscossione della domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quinquies" per i carichi affidati nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2023.
<b>CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022</b>	Versamento quattordicesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.
<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2026</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle CU 2026 relative a redditi di lavoro autonomo abituale, provvigioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari.
<b>COLLEGAMENTO RT-POS</b>	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS attivati nel mese di febbraio.



## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Unità immobiliari contigue e esenzione IMU</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 27.2.2026, n. 4498</b></p>	<p>In presenza di due immobili contigui, intestati separatamente ai coniugi, utilizzati come un'unica unità immobiliare, l'esenzione IMU relativa all'abitazione principale spetta "una sola volta", ossia per uno soltanto dei predetti immobili.</p>
<p><b>Servizio lavanderia ospiti RSA</b></p> <p><b>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 4.3.2026, n. 4</b></p>	<p>Il servizio di lavanderia per indumenti personali degli ospiti delle RSA, reso da cooperative sociali ovvero imprese, è soggetto all'aliquota IVA ordinaria (22%). Tale prestazione <i>"difetta del carattere sociosanitario e assistenziale, necessario per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata"</i> del 5% di cui al n. 1), Tabella A, parte II--bis, DPR n. 633/72. Trattasi, infatti, di <i>"un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa. L'ospite della RSA può infatti acquistarlo in via opzionale ove non decida di provvedere in altro modo"</i>.</p>
<p><b>Detrazione IVA acquisto / ristrutturazione immobile</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 17.3.2026, n. 6002</b></p>	<p>L'accatastamento dell'immobile a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per il relativo acquisto / manutenzione / ristrutturazione <i>"se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, in base a elementi oggettivi, che lo stesso è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa; la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell'impresa"</i>.</p>
<p>Decreto Caro Petrolio</p> <p><b>DL 18.3.2026, n. 33</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 18.3.2026, n. 64 il DL n. 33/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio", che, con l'intento di mitigare gli effetti dell'attuale aumento del prezzo del carburante, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026 a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle imprese di autotrasporto;</li> <li>• delle imprese esercenti l'attività di pesca;</li> </ul> <p>pari rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla maggior spesa sostenuta rispetto al prezzo di febbraio</li> <li>• al 20% della spesa sostenuta nei predetti mesi.</li> </ul>

